

istruttorio, anche per esso, almeno nel primo periodo della sua vita e per certi ordini di procedimento, è quello degli avogadori di comun, secondo le norme e la procedura vigente nella quarantia.

Quanto alle pene, esse ne' tempi più remoti rivelano l'influsso delle leggi langobarde e franche, nelle quali sembra esservi quasi una gara tra la ferocia del delitto e quella dei gastighi⁽¹⁾.

Crudelmente puniti i delitti politici, che erano un pericolo contro i poteri costituiti; severità di pena e a un tempo semplicità di giudizio, ch'era promosso davanti l'unico tribunale esistente, comune a tutte le classi, a tutti i reati, a tutte le contese. L'asprezza punitiva non si attenuò finchè, affinandosi il costume, non mutò il concetto della vendetta nella repressione penale del crimine. *L'avulsio oculorum*, massime nei

« pro habenda plenius veritate, et post modum cum eo quod habebunt et etiam cum inquisitione superinde accepta per
« dominos de nocte venietur huc et fiet sicut videbitur — omnes de parte.

« Capita consilii + (in marg.)

« Capta
« Item quod ipsa capita consilii possint examinare famulum istius Nicoleti Greco et si non possint habere veritatem
« ab ipso, possint etiam eum poni facere in carceribus pro habenda plenius veritate, de non — 3, non sinceri — o, alii de
« parte. Capita consilii ser Johannes Marcello, ser Michaletus Delphino +

« Electus caput consilii loco ser . . . ser Marcus Delphino frater Archiepiscopi (cancellato)

« c. 33 (r.)

« non scribatur

« non scribatur

« Electi capita de X . pro mense maij futuro .

« ser Laudus Lambardo Inquisitores pro dicto mense

« ser Lucas de Lege ser Marcus Pollani

« ser Marinus Venerio ser Thomas Sanuto

« Capta

« Quod ordinetur istum negocium ad unum alium diem de dando ordinem custodie civitatis [de parte] 9, non sinceri 1
« non — 0

« ser Johannes Mozenigo consiliarius, ser Johannes Marcello caput + ».

L'illustrazione mostra aperto alle carte 32 t. e 32 r. il registro del consiglio dei X (Arch. di Stato, *Misti*, 5). Sono pagine famose e curiose, perchè in esse dovrebbe al giusto luogo trovarsi il processo di Marin Faliero. Nella carta 32 t. la *parte*, la deliberazione 8 aprile 1355, riguarda alcuni popolani arrestati per un *rumore* e per un *enormità* di cui si erano resi colpevoli e autorizza altri arresti per analoga accusa. Il LAZZARINI (*Marin Faliero* cit., pag. 92 a. n. 3) avvisa che il fatto non si collega direttamente alla congiura, ma che è solo uno degli indizi del malcontento e dell'inquietudine di quei giorni torbidi e pericolosi. Nella carta 33 r. si vede lo spazio quasi tutto in bianco con l'annotazione due volte ripetuta: *non scribatur*, non si trascriva. A tali parole fu attribuito un vario significato, e chi volle vedervi quasi un segno di silenzio per compassione della dignità dogale, avvilita dal principe traditore, e chi riconoscervi una prova di irregolare procedura. Il Lazzarini dimostrò (pag. 5 segg.) che il copista pose nota di non scrivere, perchè gli atti del singolare processo (come avvenne in altri casi gravi) furono raccolti in un quaderno speciale all'infuori della serie dei *Misti*; quaderno da credersi perduto in uno degli incendi della cancelleria, piuttosto che distrutto dagli uomini. Infatti accanto ad una *parte* del gennaio 1366, in cui si minacciano pene a chi osasse proporre mitigazioni alle condanne dei congiurati, si trova una annotazione ben chiara al riguardo: *ponatur in libro processuum*. Adunque *non scribatur*, perchè si deve scrivere « nel libro dei processi ». La breve deliberazione in fine alla c. 33 r. rimanda ad altro di la discussione sui provvedimenti che dovevano essere presi, e furono presi infatti subito dopo, per regolare le guardie e la custodia della città. Da un altro aspetto queste due carte offrono un buon esempio della varia competenza del consiglio dei dieci. Vi si trovano processi nella solita forma compendiosa del verbale: la incriminazione, un accenno ai risultati del dibattimento, la deliberazione (*Vadit pars*); vi si trovano disposizioni di ordine costituzionale, come quella del 26 marzo riguardante ser Francesco Loredan, e d'ordine politico, come l'ultima predetta in calce alla c. 33 t. In questi registri del consiglio dei X, oltre al segno marginale di croce ed alla memoria della votazione, è espressamente indicato in testa alla *parte* il ricordo del suo valore effettuale: *capta*, presa. In margine si vedono di più ricordati i proponenti, coloro che formularono la deliberazione passata poi in giudicato: *capita consilii*, i capi del consiglio, o qualche particolare consigliere. I capi del consiglio, come si vede, erano tre e venivano designati di mese in mese tra i consiglieri medesimi, e con essi per un eguale periodo di tempo gli *inquisitori*, ossia i due esaminatori del consiglio stesso. Le votazioni, quando non raggiungevano la unanimità (cfr. atto 8 aprile *omnes de parte*), oltre che per il sì (*de parte*), o anche il numero delle ballotte senza le parole predette) o per il no (*de non*), ammettevano pareri incerti e non bene dichiarati (*non sinceri*).

(1) ROMANIN, vol. II, pag. 357; LORENZI, *Mon. p. la st. del Pal. Duc.* cit., doc. 156, 1430, die 11 Martii. Quod
« ser Andrea Contareno quondam ser Nicolai militis debeat extrahi de Camera tormenti hodie et duci ad finem scalarum
« lapidearum Palatii, in quo loco debet sibi amputari manus dextera, et cum ipsa ligata ad colum ducatur in medium
« duarum columnarum, ubi ad furcas, [que ibi fieri debeant, suspendatur taliter quod moriatur, et stare debeat sic suspensus
« pro tota die lune proxima. De parte 12, de non 1. Factum fuit ut in parte continetur ». *Misti, Consiglio dei dieci*
registro 11, 1430-1437, carta 1 v.).